



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 29/32 DEL 29.7.2010

Oggetto: L.R. 12.8.1998 n. 28 “Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna”. Integrazioni e modifiche della direttiva n. 2, contenente disposizioni per l'applicazione della sanzione pecuniaria a carico di chi, senza la prescritta autorizzazione paesistica, o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica evidenzia alla Giunta regionale che la direttiva n. 2, pubblicata sul BURAS dell'8.6.2000, è stata adottata ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 12.8.1998, n. 28, quale atto di indirizzo di cui all'articolo 8 della L.R. 13.11.1998, n. 31 e ai sensi dell'articolo 164 del Testo unico in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. n. 490/1999) e contiene le disposizioni per l'applicazione della sanzione pecuniaria a carico di chi, senza la prescritta autorizzazione paesistica, o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Ricorda, inoltre, che la citata direttiva n. 2 è stata successivamente aggiornata alle previsioni del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 e alla L.R. 28.2.2004, n. 4 (B.U.R.A.S. n. 21 del 1.7.2004).

L'Assessore prosegue evidenziando che la disciplina dell'attività estrattiva di cava è stata regolata dalla Regione Sardegna con la L.R. 7 giugno 1989, n. 30, e che tale legge all'articolo 42, comma 1, ha introdotto il regime transitorio per le attività già avviate alla data di entrata in vigore della stessa legge e che la maggior parte delle attività estrattive operanti sul territorio regionale risulta legittimamente avviata prima dell'entrata in vigore dei vincoli categoriali di cui alla L. n. 431/1985 (ora articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004). Pertanto, all'epoca dell'avvio delle attività non necessitavano del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ma allo stato attuale risultano agli atti alcune attività estrattive che ricadono in zone vincolate dai decreti ministeriali di vincolo degli anni '60/'70 e che sono prive delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche, e altre attività estrattive avviate dopo l'apposizione dei vincoli categoriali prive di autorizzazione oppure con opere eseguite in difformità dalla stessa autorizzazione.

L'Assessore rileva che la citata direttiva n. 2 e successive modifiche e integrazioni (B.U.R.A.S. n. 21 dell'1.7.2004) non individua, eccetto che per la gestione delle situazioni pregresse previste dall'articolo



7, le specifiche modalità di calcolo della sanzione pecuniaria per le attività estrattive realizzate in assenza della preventiva ed obbligatoria autorizzazione prevista dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del medesimo Codice o del Piano paesaggistico regionale (PPR) e, pertanto, risulta indispensabile stabilire specifici criteri, in riferimento alle attività estrattive, per il calcolo dei due parametri riferiti al danno paesaggistico e all'utile conseguito dall'operatore, al fine di determinare la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 167 dello stesso decreto legislativo.

A tal fine, i criteri generali per il calcolo di tale sanzione pecuniaria per l'attività estrattiva possono essere identificati come segue:

- le attività di coltivazione a cielo aperto producono sempre un rilevante impatto paesaggistico per le alterazioni che comportano al territorio;
- la compromissione del territorio è da valutare in funzione della superficie interessata dalla coltivazione, dalle discariche, dai depositi temporanei, dagli impianti e dalle attrezzature;
- l'impatto visivo dell'intervento aumenta in funzione della tipologia di coltivazione (coltivazione a fossa o a parete);
- la sanzione pecuniaria deve essere applicata in misura ridotta per le attività avviate prima che la Regione Sardegna regolasse la materia con la L.R. n. 30/1989 e che abbiano usufruito del regime transitorio previsto dall'articolo 42 della stessa legge.

L'Assessore rappresenta, inoltre, alla Giunta regionale l'esigenza di modificare i contenuti del punto 1.3.2 della direttiva n. 2 in questione, che stabilisce l'entità delle maggiorazioni da applicare alla perizia nel caso in cui le opere abusive realizzate siano ubicate in aree di particolare interesse paesaggistico prossime alla costa. Ciò al fine di riportare i contenuti del citato punto 1.3.2 alla formulazione della direttiva n. 2 pubblicata sul B.U.R.A.S. dell'8.6.2000, che successivamente era stata oggetto di modifiche (B.U.R.A.S. dell'1.7.2004). Infatti, allo stato attuale, con l'identificazione, da parte del PPR, della intera fascia costiera come bene paesaggistico, il disposto di cui al citato punto 1.3.2 della direttiva, come modificata nel 2004, determina delle incongruenze che vanificano la gradualità di tali incrementi in funzione della distanza dal mare.

L'Assessore, inoltre, manifesta l'esigenza di intervenire in particolare sull'aspetto della direttiva relativo alla compatibilità delle opere realizzate abusivamente con la necessità di tutela dei beni vincolati paesaggisticamente attraverso l'applicazione dell'incremento dell'importo della sanzione derivante da danno sostenibile e l'identificazione di criteri generali per la determinazione del profitto con l'individuazione degli importi sanzionatori minimi in caso di abusi soggetti ad accertamento di



compatibilità, nonché la necessità di adeguare la medesima direttiva ai riferimenti legislativi vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 42/2004.

L'Assessore prosegue segnalando che, sulla base di tali criteri e motivazioni, è stata predisposta dagli uffici della Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, una proposta di modifiche e integrazioni alla citata direttiva n. 2, nonché un testo coordinato della direttiva che, oltre alle modifiche principali sopra illustrate, ne contiene altre di minore rilievo utili al fine di una migliore leggibilità e applicabilità del testo e ai fini dei necessari aggiornamenti dei riferimenti di legge vigenti.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

DELIBERA

- di approvare le modifiche e integrazioni della direttiva n. 2 e successive modifiche e integrazioni, (B.U.R.A.S. dell'1.7.2004) adottata ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 12.8.1998, n. 28 "Atto di indirizzo di cui all'articolo 8 della L.R. 13.11.1998 n. 31 e ai sensi dell'articolo 164 del Testo unico in materia di beni culturali e ambientali, contenente disposizioni per la applicazione della sanzione pecuniaria a carico di chi, senza la prescritta autorizzazione paesistica, o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali", illustrate nell'allegato A della presente deliberazione nonché nel testo coordinato della direttiva n. 2 riportato nell'allegato B, che si approva come nuovo testo vigente della direttiva n. 2 in questione;
- di stabilire che il testo coordinato sia pubblicato sul B.U.R.A.S.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

p. Il Presidente

Gabriele Asunis